bera pratica negli altri Stati membri, è abrogata.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a respingere le richieste di licenza d'importazione attualmente all'esame e depositate prima del 1° giugno 1967.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1967.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1967

che autorizza la Repubblica federale di Germania, ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del Trattato ad escludere dal trattamento comunitario gli ossidi di antimonio della voce ex 28.28 M della tariffa doganale comune, originari dei paesi dell'Est ed immessi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(67/461/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 115, primo comma,

Visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, della Repubblica federale di Germania presentato con telex della sua rappresentanza permanente l'8 dicembre 1965, ed inteso ad ottenere la proroga della decisione della Commissione in data 29 aprile 1965 (1), che autorizza la Repubblica federale di Germania ad escludere dal trattamento comunitario gli ossidi di antimonio della voce ex 28.28 M della tariffa doganale comune originari dei paesi terzi ed immessi in libera pratica negli Stati membri,

Vista la decisione del 21 dicembre 1965 (2), con la quale la decisione del 29 aprile 1965 è stata prorogata sino all'entrata in vigore di una decisione definitiva in materia,

Vista la raccomandazione della Commissione in data 13 gennaio 1967 (3) indirizzata ai governi dei paesi del Benelux ed intesa ad ottenere da questi ultimi l'applicazione dei metodi atti a fornire la necessaria cooperazione, tramite una restrizione delle importazioni provenienti dai paesi dell'Est,

Considerando che i governi dei paesi del Benelux hanno comunicato alla Commissione, con lettere del 3 e 13 aprile 1967, le disposizioni che essi intendevano adottare al fine di fornire la necessaria cooperazione ;

Considerando che i paesi del Benelux propongono l'estensione, a tutti i paesi dell'Est, del contingente di 225 tonnellate anteriormente concesso per l'importazione dell'ossido di antimonio proveniente dalla Repubblica popolare cinese e dall'Unione Sovietica ;

Considerando che tale contingente supera sensibilmente i quantitativi indicati nella raccomandazione del 13 gennaio 1967 nonché le importazioni operate dai paesi del Benelux nel 1965 e nel 1966 ;

Considerando che è lecito presumere che le deviazioni di traffico rilevate in passato non verrebbero eliminate o almeno ridotte in modo sufficiente a garantire che non vengano ostacolate misure di politica commerciale della Repubblica federale di Germania nei confronti dei paesi dell'Est ;

Considerando d'altra parte che la Repubblica francese e la Repubblica italiana hanno recentemente liberato l'importazione dell'ossido

(1) GU n. 83 del 13.5.1965, pag. 1419/65.
(2) GU n. 6 del 14.1.1966, pag. 81/66.
(3) GU n. 16 del 27.1.1967, pag. 243/67.

di antimonio in provenienza dai paesi dell'Est e che deviazioni di traffico potrebbero anche verificarsi tramite i due citati Stati membri;

Considerando che, in tali circostanze, la necessaria cooperazione non può essere attualmente realizzata e che, in mancanza di essa, la Repubblica federale di Germania dovrà essere autorizzata ad applicare, per un periodo limitato, le necessarie misure protettive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La validità della decisione della Commissione del 29 aprile 1965 che autorizza la Repubblica federale di Germania ad escludere dal trattamento comunitario gli « ossidi di antimonio » della voce ex 28.28 M della tariffa doganale comune, originari dei seguenti paesi: Bulgaria, Repubblica popolare cinese, Ungheria, Polonia, Romania, Cecoslovacchia ed Unione Sovietica, immessi in libera pratica negli altri Stati membri, è prorogata sino al 31 dicembre 1967.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1967.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1967

che autorizza la Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del Trattato, ad escludere dal trattamento comunitario il bicromato di sodio della voce ex 28.47 B II della tariffa doganale comune originario di taluni paesi dell'Est ed immesso in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(67/462/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 115, primo comma,

Visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, presentato dalla Repubblica italiana mediante telex della propria rappresentanza permanente il 26 maggio 1966, inteso ad escludere dal trattamento comunitario il bicromato di sodio della voce ex 28.47 B II della tariffa doganale comune originario di taluni paesi dell'Est ed immesso in libera pratica negli altri Stati membri,

Vista la decisione del 5 luglio 1966 [1], con la quale la Repubblica italiana, fino all'entrata in vigore di una decisione definitiva in materia, è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario il prodotto in oggetto immesso in libera pratica negli altri Stati membri,

Vista la raccomandazione della Commissione del 13 gennaio 1967 [2] indirizzata ai governi dei paesi del Benelux ed intesa ad ottenere da questi ultimi l'applicazione dei metodi atti a fornire la necessaria cooperazione, tramite una restrizione delle proprie importazioni provenienti dai citati paesi dell'Est,

Considerando che i governi dei paesi del Benelux hanno comunicato alla Commissione, con lettere del 3 e 13 aprile 1967, di non essere in grado di seguire la citata raccomandazione;

Considerando che in tali circostanze non è possibile attuare i metodi mediante i quali gli

[1] GU n. 146 del 9. 8. 1966, pag. 2675/66.

[2] GU n. 16 del 27. 1. 1967, pag. 245/67.